

Bla bla bla... bla

Eviva! Si parla nuovamente di scontrino parlante! Chissà la gioia dei lettori... Come tutti ormai sanno, la detrazione o la deduzione delle spese di acquisto dei medicinali è subordinata al possesso della relativa fattura o del cosiddetto “scontrino parlante” in cui devono essere specificati:

- ◆ la natura
 - ◆ la qualità
 - ◆ la quantità
- dei prodotti acquistati, nonché
- ◆ il codice fiscale.

Quest'ultimo deve essere inserito a cura del farmacista (che può anche ricavarlo dalla tessera sanitaria, dalla ricetta o in altro modo ottico e/o informatico).

Ricapitoliamo e vediamo alcune modifiche e nuove pronunce dell'Amministrazione finanziaria, alle quali, bonariamente, vorremmo “far le pulci”.

LA DICITURA “FARMACO”, “MEDICINALE” O SIMILI

Parere dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate pretende (cfr. circolari n. 30/E del 28 marzo 2008, 34/E del 4 aprile 2008 § 6.1, 36/E del 9 aprile 2008 § 3.5.1; Ris. n. 156/E del 5 luglio 2007 § 4.1; Ris. n. 396/E del 22 ottobre 2008) sullo scontrino, oltre al codice fiscale, tassativamente, le tre seguenti indicazioni:

- ◆ natura: categoria merceologica, con dicitura “medicinale”, “farmaco” e simili. Esempio (nostro): dovrebbero andare bene anche descrizioni più specifiche come “Sop”, “Otc”, “Etico” e altre forme abbreviate come “F.co”, “Med.le” e simili;

- ◆ qualità: denominazione del farmaco. È bene indicare la descrizione completa. Esempio (nostro): immaginando un ipotetico Sop, Fiscalin, disponibile in (amare) pillole o in supposte, e in due dosaggi, 43% e 23%, sarà bene specificare “Fi-

scalin supposte 43%” oppure “Fiscalin cpr. 23%” a seconda della confezione;

- ◆ quantità: indicazione del numero di confezioni (se superiore a uno, altrimenti si presume sia una confezione sola e non occorre scrivere “1”).

L'Agenzia (e i benedetti Caaf), pertanto, non accettano gli scontrini privi della indicazione “medicinale”, “farmaco” o simili.

Per evitare la furia dei clienti, bisogna perciò attenersi a tali indicazioni.



bla

Per la gioia dei nostri lettori torniamo a parlare... di scontrini parlanti. E a far le pulci a una serie di recenti modifiche e nuove pronunce dell'Amministrazione finanziaria

DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

*energie amministrative nel controllo dei molteplici prodotti. Proprio per questo si ritiene che senza l'indicazione della parola "farmaco o medicinale", oltre all'indicazione del nome specifico del prodotto, diventerebbe estremamente oneroso in termini di tempo il controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 6001/1973 da parte degli Uffici» (cfr. Risposta a Interpello Dre Emilia Romagna Protocollo n. 909-39642/2008 del 21 luglio 2008). Questa singolare interpretazione *bureaucratic-oriented* basata sul *favor fannullonis* è propalata anche da qualche titolare di farmacia che, improvvisatosi fine interprete giuridico, sostiene che il legislatore vuole che sia il farmacista, che conosce i prodotti, a indicargli (sullo scontrino parlante) quali sono detraibili e quali no.*

Ora, se vogliamo essere seri, bisogna dire che la legge vuole favorire la verificabilità del bene acquistato, non che il verificatore debba fare poca fatica.

Assurdo, poi, pensare alla delega al farmacista della scelta su cosa è detraibile: se un farmacista scrive sullo scontrino: "Farmaco: Tostex profilattici" o "Medicinale: sonaglino Stabuon", chi avrebbe il coraggio di dire che per ciò solo il prodotto (profilattico o sonaglino) è detraibile?

In realtà, chi conosce un poco il diritto tributario sa che l'espressione "natura e qualità" deve intendersi come un'endiadi e il relativo requisito deve essere con-

siderato rispettato ogni qualvolta la descrizione contenuta nel documento fiscale consenta inequivocabilmente e univocamente di identificare l'esatto bene oggetto di cessione.

Non bisogna inventare nulla: sono ormai trentasei anni che nel nostro ordinamento quelle due paroline esistono, visto che la Legge Iva (articolo 21, comma 2, lettera b, del Dpr n. 633/1972) richiede che la fattura contenga «*natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione*».

E sono (almeno) trentasei anni che grossisti e rivenditori di medicinali fatturano le vendite senza specificare "medicinale".

Provi il cortese lettore a compulsare qualche fattura dei suoi fornitori per l'acquisto di farmaci: troverà che la fattura indica solo il nome di prodotti, ma da nessuna parte indica che si tratta di "medicinali". Sono forse fatture irregolari? Se così fosse, immaginando anche solo tre fatture al mese per ciascuna delle 16.500 farmacie private, in un anno verrebbero emesse $3 \times 12 \times 16.500 = 594.000,00$ fatture false!!! Nei trentacinque anni di vigore della Legge Iva, sarebbero oltre venti milioni di fatture false: cerchiamo di non essere ridicoli. Non risulta che, dal 1973 a tutt'oggi, in sede di verifica tributaria, sia mai stata contestata tale modalità di fatturazione: in ogni momento, infatti, il prodotto fatturato, se correttamente indicato me-

Nostra modesta opinione: perché l'Agenzia sbaglia

Per l'Agenzia, «*scopo della norma, divenuta più restrittiva rispetto al passato, è quello di evitare che gli Uffici accertatori siano costretti a disperdere notevoli*

dante la denominazione riportata nella Aic, è perfettamente identificabile.

Se quelle fatture sono - come è ovvio - regolari, poiché anche il farmacista, in alternativa allo scontrino, può rilasciare la fattura, non è immaginabile che la fattura del farmacista segua regole diverse da quella del produttore. E se la fattura del farmacista è equipollente allo scontrino parlante, la logica (per chi l'ha studiata) consente di chiudere l'ineluttabile sillogismo per cui, per lo scontrino, valgono le stesse regole delle fatture.

Letta secondo la versione dell'Agenzia (e dei "farma-fiscal-cisti" tuttologi che abbiamo citato), la legge italiana dice che chi controlla gli scontrini fiscali allegati alle denunce dei redditi deve fare poca fatica e avere la pappa pronta dal farmacista, mentre la Guardia di Finanza che fa una verifica in farmacia o in azienda deve sgobbare e cavarsela da sola.

Oltretutto, e ciò denota la scarsa dimastichezza con l'interpretazione della legge di chi difende ala tesi dell'Agenzia, il diritto del verificatore "a lavorare poco" è lo stesso tutelabile. Infatti, esiste un principio generalissimo per cui «*l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili incombe al contribuente che invoca la deducibilità*» (tra le numerose sentenze, si vedano Cassazione n. 3109/06, n. 12330/01, n. 11514/01 e n. 16198/02). Quindi, se proprio vogliamo risparmiare fatica al povero funzionario, è sufficiente applicare bene quel principio: in presenza dello scontrino con la descrizione esatta del prodotto ma senza la dicitura "farmaco", sarebbe comunque onere del contribuente produrre la prova che quel nome è un nome di farmaco, magari esibendo copia della confezione o del *Farmannuario*.

Conclusione: cari farmacisti, fate pure gli scontrini con l'indicazione "medicinale" o "farmaco", per evitare problemi. Ma sappiate anche che si tratta di un adempimento che vi impone d'imperio l'Agenzia delle Entrate (anche attraverso il potere di pressione dei Caaf che vi mettono in cattiva luce con i vostri clienti), ma che la legge non prevede affatto. Sarebbe una cosa simpatica se Federfarma e Assofarm, nel rivolgere un ulteriore quesito all'Agenzia, omaggiassero



al direttore una copia del *Farmannuario*. Nel frattempo i Vostri affezionati qui presenti si daranno da fare con parole e opere, ma senza omissioni (e se del caso anche con qualche ricorso-pilota) per sostenere un principio che dovrebbe essere sacrosanto: il medicinale resta un medicinale anche se sullo scontrino non c'è scritto che lo è.

GLI INTEGRATORI

Parere dell'Agenzia

Con un clamoroso dietro-front, l'Agenzia, con le risoluzioni 256/E del 20 giugno 2008 e 396/E del 22 ottobre 2008, si è "rimangiata" un precedente parere e ha affermato che la spesa per l'acquisto di integratori alimentari e altri prodotti, anche se prescritti dal medico, non è detraibile. Il ragionamento è che «*in linea generale, la spesa relativa all'acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate, colliri eccetera, non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione*».

Nostra modesta opinione: perché l'Agenzia sbaglia

L'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir dice che sono detraibili le «*spese sanitarie*», costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Fino al 2007 la legge non ha mai parlato espressamente dei medicinali. Con la Finanziaria 2007 si sono introdotte regole che disciplinano la documentazione della spesa per farmaci, ma questa era

detraibile anche prima. Ciò significa che le spese per medicinali sono considerate "spese mediche". Allo stesso modo, sono considerate "spese veterinarie" quelle per l'acquisto dei medicinali specifici prescritti dal veterinario (Circolare n. 55/E del 14 giugno 2001.4.2).

Quindi, il problema non è se le norme sullo scontrino parlante (che ci dicono solo "come" documentare la spesa) contemplino o meno gli integratori e simili. Il problema è se la definizione di "spesa medica" comprenda, oltre ai medicinali, anche quant'altro prescritto dal medico per finalità curative o di prevenzione. A nostro avviso, non ci sono buone ragioni per dire di no.

Tutto sommato, ci sembra che siano "più mediche" le spese per gli integratori prescritti per curare ipercolesterolemia o altri disturbi e disfunzioni, di quelle per l'acquisto di farmaci di "ausilio alla prestantza" in vista di una "notte brava" (inutile fare i sepolcri imbiancati: il successo popolare di quei prodotti dipende anche da questo uso non proprio sanitario...).

LA RICETTA MEDICA

Parere dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, in una risposta (protocollo 954-12980/2009 del 27 febbraio 2009) a un interpellato ha chiarito ufficialmente che «*tenuto conto dell'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione dei corrispettivi, si deve ritenere non più necessario conservare la prescrizione medica*».

Nostra modesta opinione: perché l'Agenzia questa volta ha ragione

La ricetta serviva a provare la riferibilità dell'acquisto al contribuente che chiedeva la detrazione, dimostrando la necessità dell'acquisto del farmaco (Ris. n. 19/E del 15 febbraio 2005; Interr. e Ris. Parl. n. 5-04285 del 12 maggio 2005).

Con il definitivo ingresso a regime dello scontrino "parlante" integrato, tale verifica di riferibilità si opera mediante il codice fiscale stampigliato sullo scontrino fiscale. Può pertanto essere abbandonata l'inutile duplicazione della richiesta di copia della ricetta.